



PROVINCIA DI MACERATA

STATUTO

DELIBERE N. 30 E N. 46 DEL 22/6/2001 E DEL 19/9/2001.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *FINALITA'*

La Provincia di Macerata, quale ente locale autonomo ed intermedio tra comuni e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo secondo il principio di sussidiarietà e solidarietà, ispirandosi ai valori della Costituzione, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della Carta europea delle autonomie locali, alle leggi dello Stato e della Regione Marche, all'identità storica, culturale e civile della sua popolazione.

Art. 2 *AUTONOMIA DELLA PROVINCIA*

La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 *TERRITORIO, CAPOLUOGO, STEMMA, GONFALONE E ALBO DELLA PROVINCIA*

1. La Provincia di Macerata comprende il territorio dei seguenti comuni:

Acquacanina
Apiro
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castel Sant'Angelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche

Colmurano
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Montecassiano
Monte Cavallo
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Monte San Giusto
Monte San Martino
Morrovalle
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pievebovigliana
Pievettorina
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle del Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

2. La Provincia ha per capoluogo la città di Macerata. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

3. La Provincia ha lo stemma e il gonfalone di cui ai disegni allegati al presente statuto.

4. La Provincia ha un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e di tutti gli

altri atti che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.

5. Il messo cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione sottoscrivendo i relativi referti.

Art. 4 **CIRCONDARI**

Sul territorio provinciale possono essere istituiti circondari, la cui individuazione è deliberata dal consiglio provinciale con le stesse modalità richieste per l'approvazione dello statuto, sentiti i consigli dei comuni interessati.

Art. 5 **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

1. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate adeguatamente dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà.

2. I cittadini e i vari soggetti sociali, economici e istituzionali del territorio, sono coinvolti attivamente nella definizione delle politiche che li riguardano e nei relativi monitoraggi e verifiche.

Art. 6 **TUTELA DELLA PERSONA**

1. La Provincia tutela la persona in tutto l'arco della sua vita, dal concepimento alla fine naturale. Concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, favorendo anche l'integrazione sociale degli immigrati, valorizzandone le culture e le tradizioni.

2. Nell'ambito delle sue competenze, favorisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, anche attraverso iniziative che tendono ad affermare il diritto alla qualità della vita, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, agli anziani ed ai portatori di handicap.

3. Promuove, valorizza e sostiene il ruolo della famiglia come contesto originario e privilegiato di accoglienza e di educazione dei figli. Ne persegue la tutela anche attraverso modalità di organizzazione delle forme e dei tempi di vita nel territorio provinciale adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini.

4. La Provincia assume iniziative idonee ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, secondo il principio di parità nell'uguaglianza e nella diversità; a tal fine istituisce la commissione per la pari opportunità tra uomo e donna, che coordina la propria attività con quella dell'amministrazione.

5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

Art. 7

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

1. La Provincia assume la salvaguardia e l'armonica valorizzazione dell'ambiente e del territorio, nonché lo sviluppo sostenibile, quali obiettivi primari della propria azione amministrativa.

2. La Provincia promuove una migliore qualità della vita anche attraverso la tutela dell'ambiente come valore primario e condizione necessaria per una efficace tutela della salute, diritto fondamentale dell'individuo e interesse prioritario della collettività. A tal fine concorre con enti ed amministrazioni sovranazionali, nazionali, locali, pubblici e privati:

- alla ricerca, conservazione e al ripristino degli equilibri naturali, intesi come corretto rapporto qualitativo e quantitativo delle diverse componenti ambientali;
- allo sviluppo di una normativa, che incentivi le attività umane rispettose dell'ambiente e che sanzioni qualsiasi forma di danneggiamento degli equilibri naturali;
- alla promozione della educazione ambientale nella popolazione e allo sviluppo di attività produttive rispettose dell'ambiente.

3. Interviene a tutela e sostegno del Parco Nazionale dei Sibillini, degli altri parchi, delle riserve e delle aree protette.

Art. 8

SVILUPPO E RIEQUILIBRIO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE

1. La Provincia promuove lo sviluppo economico del territorio e si adopera per determinare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, anche valorizzando l'iniziativa privata.

2. Promuove il riequilibrio sociale ed economico tra le varie zone del territorio provinciale, quale obiettivo primario della propria azione istituzionale e amministrativa, assicurando alle popolazioni residenti nelle zone svantaggiate gli strumenti necessari per rendere effettive le condizioni di tale equilibrio.

3. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione, la Provincia informa la propria azione amministrativa al principio della programmazione.

4. La Provincia in concorso con gli altri enti presenti sul territorio, specifica gli obiettivi individuati dai piani e programmi dello Stato e della Regione, nonché provvede alla loro attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 9

TUTELA DELLE TRADIZIONI, DEI VALORI CULTURALI, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO

1. La Provincia riconosce e tutela le tradizioni e i valori culturali presenti nel territorio provinciale.
2. Favorisce, promuove e coordina iniziative ed attività culturali di rilevante interesse sovracomunale e provinciale.
3. Promuove, anche in collaborazione con le università del territorio provinciale, con enti di ricerca ed istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico presente nel territorio provinciale.

Art. 10

SPORT E TURISMO

1. La Provincia favorisce e promuove il turismo attraverso l'incremento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi turistici di rilevante interesse intercomunale e provinciale.
2. Favorisce le attività del tempo libero e lo sport.
3. Sostiene le associazioni e gli enti che operano nei settori dello sport e del turismo.

Art. 11

COOPERAZIONE E RACCORDO CON LA REGIONE, I COMUNI ED ALTRI ENTI

1. La Provincia riconosce il principio della cooperazione e favorisce le forme di raccordo, collaborazione e intesa, con la Regione, i comuni, le comunità montane, le università e l'Accademia di belle arti, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e le altre autonomie funzionali del territorio, al fine di armonizzare i mezzi, le procedure e le risorse per lo svolgimento delle attività di comune interesse e concorrere a realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali sulla base della legislazione vigente.
2. Stabilisce forme e modi di collegamento con enti locali anche di altri Paesi e con organizzazioni europee e internazionali, nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre di più il ruolo degli enti locali.
3. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di educazione, cooperazione ed informazione. Assume iniziative dirette e sostiene quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato, organizzazioni non governative (ONG) e di soggetti impegnati nella cooperazione internazionale, in particolare per quanto riguarda le politiche sociali finalizzate al governo del fenomeno dell'immigrazione.

Art. 12

RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. Il consiglio provinciale provvede a nominare, nei casi previsti dalla legge, i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ispirandosi al criterio della massima professionalità ed esperienza ed a fissare gli indirizzi per le nomine, designazioni e revocche di competenza del presidente della Provincia.

2. I rappresentanti della Provincia nominati dal presidente o eletti dal consiglio provinciale presentano annualmente una relazione sull'attività svolta al presidente della Provincia che la comunica al consiglio.

Art. 13

POLIZIA PROVINCIALE

La Provincia, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia provinciale, secondo le norme dettate dal regolamento provinciale.

TITOLO II PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE ED ACCESSO DEI CITTADINI

Art. 14 *TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE*

1. Il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte è riconosciuto a tutti i cittadini italiani domiciliati nella provincia, nonché a cittadini dell'Unione Europea, agli stranieri ed agli apolidi regolarmente soggiornanti in provincia.

2. La partecipazione all'istituto del referendum è ammessa ai cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Art. 15 *PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI*

1. I documenti e gli atti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione, in conformità a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso.

2. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio provinciale, nonché degli atti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

3. Il regolamento per il diritto di accesso:

- a) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi;
- b) indica le categorie di atti dei quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali;
- c) istituisce l'ufficio per l'informazione dei cittadini;
- d) prevede la predisposizione di apposite "Carte servizi" e di specifici "Sportelli" gestiti anche in convenzione con soggetti del terzo settore, al fine di diffondere tra i cittadini la conoscenza dell'organizzazione del funzionamento della Provincia e di agevolarne l'accesso ai servizi.

4. La Provincia cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

- a) ai bilanci preventivi ed ai rendiconti della gestione;
- b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- c) ai regolamenti ed alle iniziative che attengono ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini;
- d) ad appalti e concessioni.

5. A tal fine la Provincia pubblica un bollettino periodico, garantendo spazi

adeguati alle istituzioni e alle formazioni sociali operanti nel territorio provinciale.

Art. 16

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI

1. La Provincia, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o di singoli cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero, quando sia istituita, dalla consulta di settore.

2. Il regolamento della partecipazione prevede l'obbligo di motivare le decisioni assunte in contrasto con il parere dei soggetti consultati.

3. Il comma 1 non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, atti relativi a tributi, strumenti generali di pianificazione territoriale e altri atti per i quali la legge o lo statuto prevedono specifiche forme di consultazione.

4. Nei casi di provvedimenti che incidono negativamente su situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, deve essere garantito ai titolari delle stesse il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento finale secondo una sequenza di atti, ispirati al principio del giusto procedimento, che preveda la comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di presentare osservazioni, controdeduzioni e proposte entro congruo termine, da valutarsi da parte dell'organo competente prima dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 17

ACCORDI PROVVEDIMENTALI

1. La Provincia può ritenere più opportuno ed adeguato al perseguimento dell'interesse pubblico, in accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate dai soggetti interessati intervenuti nel procedimento amministrativo, concludere con questi accordi per la determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale.

2. Gli accordi, così come disciplinati dalla vigente normativa, devono essere stipulati dal dirigente di settore previa deliberazione del consiglio o della giunta.

Art. 18

CONSULTAZIONE POPOLARE

Il presidente della Provincia ed il consiglio provinciale tramite il suo presidente possono indire consultazioni, mediante pubbliche assemblee o altro mezzo idoneo, allo scopo di acquisire pareri o proposte in merito all'attività amministrativa, su questioni di

particolare rilievo sociale, con le modalità e con le forme stabilite dal regolamento provinciale sulla partecipazione che stabilisce, altresì, i casi e gli atti per cui la consultazione è obbligatoria.

Art. 19

INIZIATIVA POPOLARE

1. I soggetti di cui al primo comma dell'art.14 possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio provinciale presentando una proposta di deliberazione che rechi non meno di duemilacinquecento sottoscrizioni autenticate, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

2. La proposta deve contenere l'indicazione degli eventuali costi della sua approvazione e della relativa copertura finanziaria.

3. E' compito del presidente della Provincia curare che la proposta di deliberazione popolare venga munita prima della sua presentazione al consiglio, nel termine di cui al comma 4, dei pareri tecnici eventualmente previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. La proposta è messa all'ordine del giorno del consiglio provinciale entro quarantacinque giorni dalla presentazione, previa verifica della regolarità delle sottoscrizioni.

5. Il consiglio provinciale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.

Art. 20

ISTANZE E PETIZIONI

Il diritto di presentare istanze o petizioni per sollecitare l'intervento degli organi della Provincia su questioni di interesse comune o per espresse esigenze di natura collettiva, si esercita mediante deposito del testo presso la Provincia, di cui viene data ampia notizia a tutti i suoi organi. Qualora l'organo competente a fornire la risposta sia il consiglio, essa deve pervenire entro tre mesi dal deposito della domanda ovvero, se trattasi di un organo o di un ufficio diversi, la risposta scritta deve pervenire entro giorni trenta. Le istanze, le petizioni e le relative risposte dovranno essere trasmesse a tutti i consiglieri nonché ai componenti della giunta provinciale.

Art. 21

REFERENDUM

1. I referendum possono essere indetti dal consiglio provinciale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, relativamente agli atti di propria competenza, oppure dietro richiesta che rechi almeno quindicimila sottoscrizioni

autenticare e raccolte nei tre mesi precedenti, di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia, oppure da dieci consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno quindicimila abitanti.

2. Sono ammessi referendum abrogativi solamente su scelte di interesse locale che investono il territorio e l'ambiente nonché su materie di programmazione ampia rientranti nella sfera di competenza del consiglio provinciale.

3. Non sono ammessi referendum ai sensi della normativa vigente sulle seguenti materie:

- a) norme statutarie;
- b) tributi provinciali;
- c) tariffe dei servizi pubblici;
- d) il bilancio e il rendiconto della gestione;
- e) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'ente.

4. Il consiglio può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione determinata del territorio provinciale.

5. Il referendum è indetto con decreto del presidente della Provincia entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio provinciale o dal deposito della richiesta. In caso di coincidenza con altre votazioni politiche, amministrative o referendarie, il presidente della Provincia provvede all'indizione del referendum in altra data, entro i sei mesi successivi.

6. Il regolamento per la partecipazione e il decentramento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum.

Art. 22

UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

1. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità delle richieste di referendum è rimesso all'ufficio provinciale per il referendum.

2. L'ufficio provinciale per il referendum è costituito dal presidente della Provincia, che lo presiede, dal presidente del consiglio, dal presidente della prima commissione consiliare, da due consiglieri provinciali di cui uno di minoranza, dal segretario generale della Provincia e dal difensore civico, se istituito.

3. L'ufficio provinciale per il referendum decide entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, sentiti, ove ne ravvisi l'opportunità, i promotori.

4. I referendum non possono essere effettuati più di una volta all'anno.

Art. 23

REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM

Il regolamento per la partecipazione e il decentramento prevede:

- a) l'obbligatorietà, le modalità di formazione e la composizione del comitato promotore;
- b) le modalità di raccolta delle firme;
- c) i criteri per la verifica delle firme e per la formulazione del giudizio di ammissibilità;
- d) le modalità e i termini di svolgimento del referendum e della relativa propaganda, delle operazioni elettorali e di voto, nonché gli adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità delle votazioni e dello scrutinio;
- e) le modalità ed i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera l'ufficio provinciale per il referendum;
- f) i giorni in cui si possono tenere i referendum;
- g) le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum;
- h) le modalità di organizzazione e funzionamento dell'ufficio provinciale del referendum.

Art. 24

VALIDITA' ED EFFETTI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

1. Il referendum esercita effetti giuridici qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e la proposta raggiunga la maggioranza assoluta dei consensi validamente espressi.

2. Nel caso in cui il referendum consultivo sia stato indetto su iniziativa del consiglio provinciale, il consiglio ne discute l'esito entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato. Entro ulteriori novanta giorni il consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare difformemente dalla decisione consultiva referendaria con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui il referendum consultivo non sia stato indetto su iniziativa del consiglio, il consiglio provinciale ne discute l'esito entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato. Entro ulteriori sessanta giorni il consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum abrogativo, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio provinciale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

5. Il presidente della Provincia cura che le proposte referendarie vengano munite prima della deliberazione consiliare di tutti i pareri tecnici eventualmente previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio, il consiglio ha facoltà di rinviare l'efficacia all'esercizio finanziario successivo.

6. Non sono ammissibili per tre anni proposte referendarie da chiunque avanzate su argomenti oggetto di referendum che abbiano avuto esito negativo per qualunque causa.

Art. 25**LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

1. La Provincia valorizza il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle formazioni sociali, dell'associazionismo e del volontariato. Assicura loro l'accesso alle proprie strutture e servizi e può prevedere anche l'attribuzione ad essi di responsabilità pubbliche per funzioni e compiti di rilevanza sociale, in una nuova concezione delle politiche sociali che realizza il passaggio dall'assistenzialismo alla promozione sociale.
2. Il regolamento per la partecipazione e il decentramento determina le modalità attraverso cui famiglie, associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi della Provincia.
3. Il consiglio provinciale può disciplinare nel regolamento per la partecipazione e il decentramento, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate, la consultazione permanente delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, nonché delle associazioni rappresentative dei cittadini e degli utenti.
4. Sui principali atti di programmazione la Provincia consulta le parti sociali secondo forme e modalità disciplinate da apposito regolamento.

Art. 26**CONFERENZA PROVINCIALE DELLE AUTONOMIE**

1. In conformità con la normativa vigente è istituita la conferenza provinciale delle autonomie.
2. Essa è composta dal presidente della Provincia, che la presiede, dai presidenti delle comunità montane e dai sindaci dei comuni della provincia.
3. Alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto, i consiglieri provinciali. A tal fine il presidente della conferenza invia ai singoli consiglieri l'avviso di convocazione.
4. La conferenza provinciale delle autonomie esercita le funzioni stabilite dalla legge regionale e dal relativo regolamento provinciale di disciplina. Essa è altresì organo consultivo permanente della Provincia sugli indirizzi generali e di programma dell'amministrazione e sulle iniziative di collaborazione tra i comuni e la Provincia stessa.

**TITOLO III
DIFENSORE CIVICO****Art. 27****FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Il difensore civico, garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa della Provincia, esercita:
 - a) il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio provinciale nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;
 - b) interviene anche d'ufficio per tutelare chiunque dichiari una lesione dei propri diritti e interessi imputabili a provvedimenti o comportamenti degli organi e degli uffici provinciali;
 - c) trasmette d'ufficio istanze o lamentele, pervenute in Provincia al concessionario nonché a soggetti di cui la stessa si avvale per la gestione dei propri servizi;
 - d) sollecita il consiglio provinciale, la giunta o il presidente della Provincia ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il consiglio provinciale e il segretario generale;
 - e) presenta, con cadenza annuale, al presidente del consiglio una relazione sull'attività svolta corredata da segnalazioni o proposte volte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi.

2. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si rinvia al regolamento provinciale di disciplina delle funzioni del difensore civico.

Art. 28

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio provinciale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Può essere eletto all'ufficio di difensore civico qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali dei comuni della provincia, che sia in possesso della laurea e che abbia maturato un'esperienza almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata ovvero nell'esercizio della professione legale.

4. Non sono comunque eleggibili all'ufficio di difensore civico:
 - a) i componenti del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, del consiglio regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica, i segretari di partito in carica ed i membri del comitato regionale di controllo;
 - b) i componenti degli organi di gestione delle aziende speciali, associazioni, istituzioni, consorzi, società cui partecipi la Provincia.

5. L'ufficio del difensore civico è inoltre incompatibile con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore della Provincia o connessa alle sue funzioni.

Art. 29

DECADENZA E REVOCA

1. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità determina la decadenza dall'incarico dichiarata dal consiglio provinciale.
2. Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio provinciale.
3. Il consiglio, entro sessanta giorni, può provvedere alla elezione di un nuovo difensore civico.

Art. 30

CONVENZIONE CON ENTI LOCALI

La Provincia, può mettere a servizio dei comuni, comunità montane e altri enti locali interessati, il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni che regoleranno i rapporti finanziari e organizzativi.

**TITOLO IV
CIRCONDARI**

Art. 31

**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE
E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CIRCONDARI**

1. La delimitazione territoriale dei circondari è individuata nella delibera del consiglio provinciale di cui all'art.4 del presente statuto.
2. Nell'individuazione dei circondari, il consiglio provinciale si ispira a criteri di omogeneità geografica e territoriale, di assetto economico e sociale, di dislocazione delle strutture e dei servizi.

Art. 32

FUNZIONI DEI CIRCONDARI

1. Il circondario è un mezzo per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale, per rappresentare le esigenze delle comunità locali, per rendere più funzionali gli uffici e i servizi pubblici. Sulla base dei circondari la Provincia

può organizzare uffici e servizi decentrati.

2. Con apposito regolamento è istituita l'assemblea dei sindaci con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e sono definite le modalità di partecipazione dei cittadini.

Art. 33

DELEGHE DI FUNZIONI

1. La Provincia, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può delegare l'esercizio di proprie funzioni alle comunità montane ed alle unioni dei comuni istituite nell'ambito del proprio territorio.

2. Contestualmente alla delega di cui al precedente comma, la Provincia assegna i mezzi finanziari e strumentali atti a consentire all'ente l'esercizio delle funzioni delegate.

TITOLO V

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 34

ORGANI

Sono organi di governo della Provincia il consiglio, la giunta e il presidente della Provincia.

Art. 35

CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il consiglio provinciale determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo della Provincia.

2. Il consiglio provinciale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e gestionale. Il regolamento per il funzionamento del consiglio stabilisce le modalità per la fornitura di attrezzature, strutture e mezzi finanziari al consiglio.

3. Ha competenza esclusiva nella emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) categoria degli atti normativi:

- statuto dell'ente, delle istituzioni, delle società pubbliche e relative variazioni;

- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi;
- b) categoria degli atti di programmazione:
- relazioni previsionali e programmatiche;
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - programmi organizzativi e gestionali;
 - piani finanziari;
 - piani territoriali, piani urbanistici generali di competenza di enti di area vasta;
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla giunta provinciale nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - rendiconti della gestione;
- c) categoria degli atti di decentramento:
- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento dei circondari e degli istituti di partecipazione;
- d) categoria degli atti relativi al personale:
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione e la modifica delle dotazioni organiche;
 - atti di programmazione e di indirizzo per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) categoria degli atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
- convenzioni fra enti territoriali o altri enti pubblici;
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
- f) categoria degli atti relativi a spese pluriennali:
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e agli incarichi professionali e di collaborazione esterna;
- g) categoria degli atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti:
- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
 - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- h) categoria degli atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
- atti di indirizzo da osservare da parte di istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - assunzione diretta di pubblici servizi;
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto o la dismissione di azioni e quote di partecipazione societaria;
 - concessioni di pubblici servizi;
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
- i) categoria degli atti relativi alla disciplina dei tributi:

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della giunta;

l) categoria degli atti relativi alla accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
 - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario, non prevista in altri atti fondamentali del consiglio;

m) categoria degli atti di nomina:

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, società ed istituzioni;
- nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge o dai relativi atti costitutivi;
- nomina di ogni altra rappresentanza della Provincia in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;

n) categoria degli atti elettorali e politico-amministrativi:

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- surrogazione dei consiglieri;
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno su questioni politiche e sociali di carattere locale, nazionale ed internazionale;
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
- tutti gli atti - interna corporis - riguardanti il proprio funzionamento ed i propri componenti;

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del consiglio.

4. Gli atti di cui al comma 3 lettere g), e) primo alinea e lettera h) ultimo alinea, sono sottratti alla competenza consiliare quando rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario, del direttore e di altri dirigenti incaricati.

Art. 36

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro quattro mesi dalla prima seduta del consiglio provinciale il presidente della Provincia, sentita la giunta, presenta un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità ed i tempi indicati dal regolamento del consiglio provinciale.
3. Il consiglio, con cadenza annuale e contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, verifica lo stato di attuazione del programma di governo.
4. E' facoltà del consiglio provinciale procedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base di nuove esigenze emergenti.

Art. 37

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L'attività del consiglio è disciplinata da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.
3. Il consiglio delibera di norma a maggioranza dei votanti e con votazione palese, salve le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto. La convocazione della 1^a seduta successiva alle elezioni è inviata ai consiglieri dal presidente della Provincia almeno sette giorni prima. Dopo la convalida degli eletti e fino all'elezione del presidente del consiglio, l'assemblea è presieduta dal consigliere anziano. Per consigliere anziano si intende il consigliere che nelle elezioni ha riportato la cifra individuale più elevata.

Art. 38

ELEZIONE E REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Successivamente alla convalida degli eletti il consiglio elegge un presidente ed un vice presidente con le modalità stabilite nel regolamento per il funzionamento del consiglio.

2. Il regolamento medesimo disciplina altresì le modalità della revoca del presidente e del vice presidente del consiglio.

Art. 39

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il presidente rappresenta il consiglio, lo convoca, ne tutela la dignità e le funzioni; nei casi di assenza, mancanza, impedimento, è sostituito dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.

2. In particolare il presidente del consiglio:

- a) predispone l'ordine del giorno e fissa la data delle sedute, sentiti il presidente della Provincia e la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
- b) dirige i lavori dell'assemblea e vigila sull'osservanza del regolamento;
- c) convoca e presiede la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
- d) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del consiglio provinciale;
- e) costituisce le commissioni consiliari permanenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- f) firma i verbali delle sedute unitamente al segretario generale;
- g) esercita ogni altra funzione attribuita dalle leggi dello Stato e dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 40

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale esclusivamente da consiglieri provinciali, hanno funzioni consultive, propositive ed istruttorie sulle materie di competenza del consiglio.

2. Ogni consigliere ha diritto a far parte almeno di una commissione.

3. I consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di commissioni di cui non fanno parte.

4. Il regolamento del consiglio determina i poteri e la composizione delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

Art. 41

COMMISSIONI DI STUDIO, INDAGINE, CONTROLLO E GARANZIA

1. Il consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire commissioni di studio su materie di interesse della Provincia, nonché di indagine

sull'attività dell'amministrazione.

2. Tali commissioni riferiscono al consiglio sui risultati della loro attività.

3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio ne specifica la composizione, i poteri ed il funzionamento.

4. E' istituita la commissione consiliare di controllo e garanzia con compiti e funzioni stabiliti dal regolamento. La presidenza è attribuita alla minoranza.

Art. 42

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere provinciale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.

2. Ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti e altre istanze di sindacato ispettivo secondo le forme previste dal regolamento.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del presidente del consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina le modalità di esercizio dei diritti dei consiglieri provinciali prevedendo adeguate forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.

5. Ai consiglieri provinciali è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta del consiglio e delle commissioni consiliari di appartenenza. Il gettone di presenza può essere trasformato, a richiesta dell'interessato, in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

Art. 43

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute devono darne comunicazione al presidente del consiglio prima dell'inizio della seduta, indicando le motivazioni dell'impedimento.

2. I consiglieri provinciali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive o per cinque nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio provinciale. A tale riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del

consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della vigente normativa, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 44 **GRUPPI CONSILIARI**

1. Un gruppo consiliare è formato dai consiglieri eletti con un unico contrassegno o in liste collegate tra loro.
2. I consiglieri che non intendono appartenere ad un gruppo così come indicato dal comma 1, si riuniscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il presidente del gruppo consiliare.
4. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari svolge funzioni consultive obbligatorie non vincolanti per il consiglio; è convocata dal presidente del consiglio che ne dirige i lavori.
5. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione e le risorse assegnate a ciascun gruppo, commisurandole direttamente al numero dei consiglieri che ne fanno parte.
6. Spetta ai gruppi di minoranza, con voto separato, la nomina di un loro rappresentante negli organi collegiali interni all'ente o di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente stesso, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a due.

Art. 45 **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

1. Il presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Il presidente della Provincia, in particolare:
 - a) rappresenta la Provincia;
 - b) convoca e presiede la giunta provinciale e ne fissa l'ordine del giorno assicurandone il regolare funzionamento;
 - c) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e alle verifiche di risultato;
 - e) provvede, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla

- designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni;
- f) nomina il segretario generale scegliendolo nell'apposito albo, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - g) conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa delibera di giunta, le funzioni di direttore generale;
 - h) ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, ha la rappresentanza della Provincia nei giudizi di qualunque natura a seguito della decisione della giunta di costituzione in giudizio o di promozione delle liti, fatte salve le specifiche competenze attribuite al direttore generale e ai dirigenti dei Settori nelle controversie tributarie e in quelle in materia di impiego;
 - i) promuove e approva gli accordi di programma, salvo il pronunciamento del consiglio sulle materie di specifica competenza;
 - j) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;
 - k) indice i referendum provinciali;
 - l) riceve le istanze, petizioni e proposte dei cittadini per l'esercizio del diritto di partecipazione nonché le interrogazioni, interpellanze e richieste dei consiglieri curandone la sottoposizione agli organi competenti e la tempestiva risposta;
 - m) rappresenta la Provincia nell'assemblea dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi; per detta incombenza può nominare un proprio delegato;
 - n) emana gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale non espressamente attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al direttore generale ed ai dirigenti dei settori;
 - o) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

Art. 46

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE E DECADENZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Le dimissioni comunque presentate dal presidente della Provincia al consiglio diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del presidente viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio provinciale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

6. La legge prevede le cause di decadenza dalla carica di presidente.

Art. 47 **VICE PRESIDENTE**

Il presidente della Provincia nomina il vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

Art. 48 **GIUNTA**

1. La giunta è organo di impulso e di governo dell'ente, collabora con il presidente della Provincia e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio provinciale sulla sua attività.

Art. 49 **COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA**

1. La giunta è composta dal presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore al massimo consentito dalla legge, scelti anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Il presidente della Provincia con proprio decreto nomina i componenti della giunta entro i limiti, di cui al precedente comma e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Nella giunta debbono essere rappresentati entrambi i sessi.

4. Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del presidente della Provincia.

5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente.
6. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere provinciale.
7. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
8. La giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
9. Gli assessori provinciali partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al consiglio.
10. Gli assessori non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
11. Nel corso del mandato amministrativo il presidente della Provincia può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti, salvo contestuale determinazione di un diverso numero di assessori.
12. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
13. Ciascun componente della giunta, all'inizio ed alla fine dell'incarico, ha l'obbligo di dichiarare i redditi posseduti con apposita comunicazione scritta al segretario provinciale.

Art. 50 **DELEGA**

1. Il presidente della Provincia può delegare ai singoli assessori particolari sue specifiche funzioni attinenti a materie definite ed omogenee, nonché la firma degli atti relativi.
2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. Le materie oggetto della delega di carattere generale sono individuate per settori omogenei, avendo presenti i settori in cui si articola l'organizzazione amministrativa della Provincia.
3. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
4. La potestà del delegato concorre con quella del presidente della Provincia e non la sostituisce; il presidente della Provincia - anche dopo aver rilasciato delega - può

continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5. La delega può essere revocata dal presidente della Provincia in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse della Amministrazione.

6. Le deleghe permanenti e le relative revoche sono comunicate al consiglio.

Art. 51

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la giunta si uniforma al principio della collegialità, quindi tutte le deliberazioni di competenza della giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal presidente della Provincia agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

2. Il presidente della Provincia dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La giunta è convocata senza formalità e presieduta dal presidente della Provincia, che predispone l'ordine del giorno sulla base di tutte le proposte per le quali sia stata completata l'istruttoria.

4. Hanno diritto di proposta alla giunta, da inoltrarsi in forma scritta e nell'osservanza delle norme del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, il presidente della Provincia, gli assessori, il segretario provinciale, il direttore generale, se nominato, i dirigenti.

5. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il presidente della Provincia.

6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente della Provincia o di chi presiede la seduta in sua vece.

7. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

8. A discrezione del presidente della Provincia possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari dell'ente, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

9. Il segretario e il direttore, se nominato, partecipano all'attività della giunta.

10. Il verbale dell'adunanza è redatto sotto la responsabilità del segretario che lo sottoscrive unitamente al presidente della Provincia.

Art. 52

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il presidente della Provincia nel governo dell'ente per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive nei confronti del consiglio.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi della normativa vigente, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservate al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della Provincia.

3. Rientra altresì nella competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale, nonché l'emanazione di direttive per l'organizzazione e la gestione dei servizi provinciali.

4. La giunta, nell'ambito dei principi sopra enunciati, provvede:

- a) alla elaborazione delle linee di indirizzo ed alla predisposizione di proposte di provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del consiglio;
- b) ad esercitare le competenze in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio attribuite dalla normativa regionale;
- c) alla vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia;
- d) all'assunzione di attività d'iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) all'adozione degli atti di costituzione in giudizio, promozione di liti e arbitrati e di transazione delle liti stesse;
- f) alle spese impegnative di esercizi successivi per affitti, locazioni o appalti, ed altri contratti similari (leasing, ecc.);
- g) agli atti di programmazione annuale delle assunzioni del personale e di variazione dell'organico;
- h) all'approvazione dei progetti di lavori pubblici, delle relative varianti e delle altre spese previste nel quadro economico, quando per esse non vi sia stata assegnazione diretta alla gestione del responsabile del procedimento, nonché alla presa d'atto degli atti conclusivi degli stessi lavori, quali i certificati di regolare esecuzione e i collaudi;
- i) all'approvazione dei piani finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del consiglio e contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;
- j) agli acquisti di beni di rilevante spesa, finanziati con mezzi straordinari di bilancio, esulanti dai programmi e dalle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione (peg);
- k) alle accettazioni di lasciti e donazioni;
- l) agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare già previsti in atti fondamentali del consiglio;
- m) alla approvazione dei programmi di organizzazione e gestione di manifestazioni ed iniziative pubbliche di varia natura e relativo piano economico-finanziario, quando non puntualmente definite in precedenti atti di indirizzo;
- n) alla concessione dei contributi finanziari e patrocini di diversa natura, aventi carattere discrezionale e non specificamente regolamentati;
- o) alla nomina di esperti e di commissioni fiduciarie ed al conferimento di incarichi professionali di varia natura;
- p) alla elaborazione, alla determinazione e alla modifica di tariffe di tributi e servizi provinciali;
- q) alla formulazione di pareri sulla nomina e revoca del direttore generale e del

- segretario provinciale, di competenza del presidente della Provincia;
- r) alla approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - s) alla determinazione dei misuratori e dei modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - t) alla approvazione del piano esecutivo di gestione (peg) e del piano di dettaglio degli obiettivi, su proposta del direttore generale;

5. La giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio d'ordinaria competenza del consiglio. Le predette deliberazioni decadono se non sono inserite per ratifica nell'ordine del giorno del consiglio provinciale entro sessanta giorni dall'adozione. Il consiglio, nel caso rifiuti la ratifica, adotta i provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata. La decadenza è dichiarata dal segretario provinciale.

6. Non costituiscono variazioni di bilancio e rientrano nell'ordinaria competenza della giunta gli storni con prelevamento dal fondo di riserva e le modifiche del piano esecutivo di gestione (peg).

Art. 53

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio provinciale contrario a una proposta del presidente della Provincia o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il presidente della Provincia e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta di componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 54

ASTENSIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge, per la validità delle riunioni degli organi non si devono considerare i membri presenti quando si debba deliberare su questioni nelle quali essi o loro parenti o affini fino al quarto grado o il coniuge, abbiano un proprio interesse da cui scaturisca l'obbligo di astenersi dalla deliberazione e di allontanarsi durante la trattazione dell'argomento.

2. L'astensione dichiarata di un membro componente il collegio determina il computo della presenza del membro che si astiene solo ai fini della validità della riunione e non relativamente al numero dei votanti.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI

Art. 55 SERVIZI PUBBLICI

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità, direttamente o in collaborazione con altri enti o privati, nelle forme previste dalla legge.
2. Il consiglio provinciale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge e in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio.
3. La Provincia può gestire in economia taluni servizi di modeste dimensioni.
4. Il presidente della Provincia e i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio in sede di rendiconto della gestione sul finanziamento e sul costo dei servizi pubblici, nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.

Art. 56 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. L'azienda speciale è un ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale. L'istituzione è organismo strumentale della Provincia, dotato di autonomia gestionale per l'esercizio di servizi sociali.
2. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da cinque membri, nominati dal presidente della Provincia, tra coloro che siano in possesso di documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e che siano eleggibili a consigliere provinciale.
4. Nel consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni debbono essere rappresentati entrambi i sessi.
5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il presidente della Provincia.

6. Il presidente dell'azienda speciale e dell'istituzione è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

7. Il direttore dell'azienda speciale è scelto per pubblico concorso e assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato. Il direttore dell'istituzione può anche essere un dirigente o un funzionario facente parte dell'organico della Provincia assunto secondo le modalità fissate dalla legge per i dirigenti o i funzionari.

8. Il presidente della Provincia può revocare i componenti del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio.

9. Sono atti fondamentali dell'azienda lo statuto, i regolamenti, i bilanci, i programmi e i piani attuativi degli indirizzi provinciali. La loro approvazione compete al consiglio provinciale.

10. Sono atti fondamentali dell'istituzione i bilanci, i programmi e i piani attuativi degli indirizzi provinciali.

11. Gli atti fondamentali dell'azienda e dell'istituzione sono deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione e approvati entro sessanta giorni rispettivamente dal consiglio e dalla giunta provinciale. In mancanza di riscontro positivo tempestivo l'atto s'intende approvato.

Art. 57

CONCESSIONI A TERZI

1. L'esercizio di attività implicantì l'organizzazione, l'erogazione e la prestazione di pubblici servizi, riservati in via esclusiva alla Provincia o di cui la medesima abbia assunto la gestione, può essere affidata in concessione a persone fisiche o giuridiche pubbliche o private o a società, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economici.

2. La gestione dei servizi in regime di concessione deve svolgersi sotto la vigilanza degli organi e degli uffici provinciali, con l'osservanza delle prescrizioni contenute in apposito capitolato accettato dall'aspirante aggiudicatario prima della emanazione del formale provvedimento concessorio e destinato a definire i reciproci diritti ed obblighi, secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità e di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

3. Sulla base della valutazione della qualità dei servizi erogati, dei costi a carico della collettività, di condizioni sopravvenute successivamente, la concessione può essere revocata dal consiglio provinciale.

Art. 58

SOCIETA' PER AZIONI

La Provincia può promuovere la costituzione di società per azioni al fine di affidare ad esse la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale o con la finalità di realizzare i suoi scopi istituzionali nonché per la realizzazione di infrastrutture ed opere di grande interesse pubblico.

TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 59 PRINCIPI

1. La Provincia si avvale degli strumenti di gestione associata di servizi e funzioni previsti dalla legge, secondo le indicazioni di un programma generale predisposto dal consiglio e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

2. La Provincia promuove forme di collaborazione con enti ed istituzioni che operano nel territorio provinciale. In particolare sviluppa rapporti organici e permanenti con le Università di Camerino e Macerata, l'Accademia delle belle arti, quali istituzioni culturali più alte e più ricche del suo territorio.

3. La Provincia può aderire, previa deliberazione del consiglio, ad associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali; sviluppa altresì, per la formazione di una coscienza e sensibilità comunitaria, relazioni temporanee e permanenti con le diverse espressioni della collettività internazionale, in particolare europea, anche attraverso gemellaggi e scambi culturali.

Art. 60 CONVENZIONI E CONSORZI

1. Il consiglio provinciale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici o per lo svolgimento di funzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e l'eventuale costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato degli enti partecipanti per l'esercizio delle funzioni oggetto dell'accordo.

3. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio in comune di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

Art. 61**ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti interessati, il presidente della Provincia, nel rispetto delle competenze sugli organi stabilite dalla legge e dal presente statuto, promuove la conclusione di accordi di programma o vi partecipa per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, nonché degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, espresso per tramite dei legali rappresentanti o loro delegati, viene definito in un'apposita conferenza dei servizi, nella quale si definiscono i contenuti dell'accordo e si acquisiscono i pareri preliminari allo stesso, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VIII**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE****Art. 62****PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI**

L'amministrazione della Provincia si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 63**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

1. La Provincia disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale

e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio provinciale, al presidente della Provincia e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 64

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. La Provincia attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale della Provincia e gli stessi.

Art. 65

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti locali sono regolati dalle leggi di settore, nonché dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 66

SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale è nominato dal presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della Provincia:

- a) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e ne cura la redazione dei verbali; svolge funzioni di consulenza tecnico-giuridica nelle questioni sollevate in seno a tali organi;
- b) su incarico della giunta o del presidente della Provincia può partecipare a commissioni di studio o di lavoro anche esterne all'ente;
- c) cura la trasmissione delle deliberazioni dovute ai presidenti dei gruppi consiliari, al Prefetto ed invia le deliberazioni soggette a controllo; riceve le designazioni dei presidenti dei gruppi consiliari e le richieste di trasmissione al controllo delle deliberazioni di giunta, nonché l'atto di dimissioni del presidente della Provincia;
- d) roga i contratti della Provincia nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- e) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale;
- f) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;
- g) il segretario generale, nel caso in cui non sia nominata la figura del direttore generale:
 - assolve all'alta direzione complessiva dell'ente;
 - promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei dirigenti nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti;
 - dirime i conflitti di competenza fra i dirigenti.

3. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti responsabili dei settori e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al presidente della Provincia su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

5. Il segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale, ha la rappresentanza generale dell'ente, anche nella stipula dei contratti, fatte comunque salve le funzioni attribuite ai dirigenti dei settori ed ai responsabili degli uffici e dei servizi a norma della vigente disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo n.267/2000, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal presidente della Provincia.

Art. 67 **VICE SEGRETARIO**

1. La Provincia ha un vice segretario, dirigente, che svolge le funzioni vicarie del

segretario in caso di assenza o impedimento; coadiuva il segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nel caso di vacanza secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

2. Il vicesegretario, se richiesto, assiste quale collaboratore del segretario alle sedute della giunta e del consiglio.

Art. 68

DIRETTORE GENERALE

1. Il presidente della Provincia, previa delibera della giunta provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione. In alternativa può conferire le funzioni di direttore generale al segretario generale a norma delle leggi vigenti.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal presidente della Provincia.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza delle strutture gestionali e dei relativi dirigenti che allo stesso rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del presidente della Provincia che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta provinciale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di opportunità.

Art. 69

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal presidente della Provincia e dalla giunta.

2. Egli in particolare, oltre a quanto previsto dall'art.66 comma 2° punto g), esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal presidente della Provincia e dalla giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività dei servizi;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti dei settori e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni e coordina i congedi dei dirigenti dei settori;
- f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale nei modi stabiliti dal

regolamento;

- g) in caso di inerzia, rifiuto o ritardo nell'assunzione di atti di competenza dei dirigenti esercita il potere di avocazione degli stessi previo contraddittorio con il dirigente interessato;
- h) riesamina annualmente, sentiti i dirigenti, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al presidente della Provincia eventuali provvedimenti in merito.

3. Il coordinamento delle competenze del segretario e del direttore generale, in caso di nomina del direttore generale sarà contestualmente definito e disciplinato nell'atto di nomina, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale.

Art. 70 **DIRIGENTI**

1. I dirigenti dei settori sono preposti, secondo le norme del presente statuto e del regolamento di organizzazione, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2. I dirigenti dei settori sono individuati e nominati con atti del presidente della Provincia, nei modi indicati negli articoli precedenti.

3. I dirigenti, nell'ambito dei principi fissati dal presente statuto, provvedono:

- a) ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati;
- b) a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal presidente della Provincia e dalla giunta provinciale, nei modi previsti dalle norme vigenti.

Art. 71 **FUNZIONI DEI DIRIGENTI DEI SETTORI**

1. I dirigenti dei settori stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'attività di accertamento delle entrate di competenza e l'assunzione degli impegni di spesa.

2. In particolare i dirigenti, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari:

- a) adottano, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate con il piano esecutivo di gestione (peg), tutti gli atti che non sono espressamente riservati agli organi politici dalle leggi e dallo statuto;
- b) esprimono i pareri previsti dalla legge e dall'art. 77 del presente statuto;
- c) nominano e presiedono le commissioni di gara e di concorso; assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
- d) rilasciano le attestazioni, le certificazioni e provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente

- manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- f) provvedono al rilascio di tutti i provvedimenti di competenza dell'ente nell'ambito delle conferenze dei servizi e degli altri procedimenti istruttori complessi;
 - g) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i congedi, i recuperi e le missioni del personale dipendente;
 - j) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal presidente della Provincia e dal direttore generale, se incaricato;
 - k) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - l) assumono gli atti di gestione del personale secondo le leggi e il contratto collettivo nazionale dei lavoratori, compresi i provvedimenti di mobilità interna al settore;
 - m) rispondono, nei confronti del presidente e direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - n) rilasciano notizie e documenti a cittadini e consiglieri provinciali e rispondono alle istanze dei cittadini relative ai procedimenti di cui sono responsabili;
 - o) pronunciano le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle contingibili ed urgenti;
 - p) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali degli organi collegiali o rientranti nell'ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese le determinazioni a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - q) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

3. I dirigenti possono delegare le funzioni di cui ai commi precedenti al personale a essi sottoposto.

4. Il presidente della Provincia può delegare ai dirigenti dei settori ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 72

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1. La giunta provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta provinciale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può

stabilire che la copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 73

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato dal presidente della Provincia con le modalità e secondo i termini fissati dal regolamento di organizzazione per il personale.

2. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Art. 74

COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO IX

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 75

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di

democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali della Provincia, i dirigenti e i dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. La Provincia, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con i comuni e con le altre Province.

Art. 76

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il regolamento dell'ente disciplina, ove non sia già direttamente stabilito per legge, la determinazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza.

2. Al responsabile del procedimento compete l'obbligo di comunicarne l'avvio nonché l'indicazione dell'unità organizzativa competente e il nome del responsabile.

Art. 77

ATTI DELLA PROVINCIA

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio e della giunta che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella proposta di deliberazione.

2. Qualora gli organi collegiali ritengano di disattendere in tutto o in parte uno o più pareri negativi, devono darne adeguata motivazione.

3. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi non diversamente disciplinati da altre normative, assumono la denominazione di "determinazioni".

4. Gli atti del presidente della Provincia non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

5. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

Art. 78

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salve le più gravi sanzioni penali o amministrative previste dalle leggi dello Stato o della Regione le violazioni ai regolamenti della Provincia ed alle ordinanze del presidente

sono punite con le sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.

TITOLO X FINANZA E CONTABILITA'

Art. 79

ORDINAMENTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

1. L'ordinamento finanziario provinciale è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Lo statuto della Provincia ed ogni altra disposizione regolamentare si conformano ai principi stabiliti in materia dei diritti a favore del contribuente.

Art. 80

INVENTARIO E GESTIONE DEI BENI PROVINCIALI

1. I beni demaniali e patrimoniali della Provincia sono inventariati in conformità alle norme vigenti.
2. L'inventario dei beni provinciali è sottoposto a revisione secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
3. La gestione dei beni provinciali tende al conseguimento del miglior risultato economico, ispirandosi ai criteri della massima trasparenza e della utilità pubblica.

Art. 81

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria della Provincia si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio provinciale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 82

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato, dal consiglio provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta provinciale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 83

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. La Provincia, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, tra gli iscritti agli ordini professionali.

2. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di cessazione della carica di revisore sono stabilite dal regolamento di contabilità.

3. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento di contabilità, collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Il collegio dei revisori, ove incontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente con relazione scritta al presidente della Provincia, il quale la sottopone ai presidenti dei gruppi consiliari e al consiglio provinciale nella prima seduta successiva.

Art. 85

POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente per l'espletamento delle proprie funzioni.

2. Il collegio può partecipare, in via meramente consultiva, alle sedute del consiglio provinciale, della giunta e delle commissioni consiliari permanenti, se richiesto da detti organi.

Art. 86

CONTROLLI INTERNI

I controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di verifica del raggiungimento degli obiettivi sono esercitati secondo le disposizioni dettate dalla legge e dai relativi regolamenti.

TITOLO XI

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Art. 87

BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE

1. I candidati alla carica di presidente della Provincia e di consigliere provinciale presentano alla segreteria della Provincia, all'atto del deposito della lista del raggruppamento di candidati o della candidatura, un bilancio preventivo delle spese cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.

2. Il segretario generale della Provincia ne cura la pubblicazione all'albo della Provincia.

Art. 88

RENDICONTO DELLE SPESE

1. I candidati alla carica di presidente della Provincia e di consigliere provinciale e le relative liste o raggruppamenti di candidati presentano alla segreteria della Provincia, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, un rendiconto delle spese sostenute per la stessa.
2. Il segretario generale della Provincia ne cura la pubblicazione all'albo della Provincia.

TITOLO XII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 89

REVISIONE

1. La revisione totale o parziale dello statuto è deliberata dal consiglio provinciale con la procedura prevista dalla legge.
2. Nessuna proposta di revisione può essere sottoposta all'esame del consiglio se non è stata affissa all'albo pretorio per almeno trenta giorni.
3. La Provincia assicura la più ampia informazione dei cittadini sulle proposte di revisione e sullo stato del relativo procedimento di esame.
4. Le proposte respinte dal consiglio non possono essere ripresentate se non dopo due anni.
5. Non può procedersi ad abrogazione totale dello statuto se non si provvede contestualmente alla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

Art. 90

VERIFICA

Una sessione speciale del consiglio per la verifica dello statuto è indetta dopo tre anni dall'ultima approvazione.

Art. 91

PUBBLICITÀ

1. Sono assicurate adeguate forme di pubblicità dello statuto al fine di garantirne la massima diffusione.

2. Copia dello statuto è a disposizione del pubblico presso la sede della Provincia e presso tutti i comuni del territorio provinciale.

Art. 92

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti previsti dal presente statuto per i quali la legge non stabilisca un termine diverso sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Fino alla loro adozione continuano ad osservarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto compatibili con esso.

Art. 93

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Esso verrà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche.